



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 06/10/2009
Prot. 25 / I / 0014550



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alle Direzioni provinciali del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

alle Direzioni regionali del lavoro

LORO SEDI

Oggetto: transigibilità di somme derivanti da ordinanza ingiunzione.

Facendo seguito alle note di questa Direzione prot. n. 25/I/18555 del 22/12/2008 e prot. n. 25/I/2937 del 2/3/2009 in ordine all'argomento evidenziato in oggetto, si rappresenta che con parere reso in data 18/5/2009, di seguito allegato, l'Avvocatura Generale dello Stato **ha escluso che in materia di crediti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie possa procedersi ad atti transattivi**, non potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare oggetto di tali accordi in quanto integrante un credito dello Stato, per sua natura sottratto alla disponibilità delle parti giustamente disposto dall'art. 1966 c.c.


In tal senso l'Avvocatura chiarisce che *“data la natura di pena della sanzione amministrativa, il conseguente diritto alla esazione del dovuto, correlativo come detto alla pubblica potestà sanzionatoria, appare quindi indisponibile anche nel quantum”*, con la sola eccezione dell'eventuale parziale o totale dichiarazione di inesigibilità del credito.

Tale interpretazione, oltre che ribadire l'impossibilità per l'Amministrazione di compiere atti di rinuncia al credito derivante dal corretto esercizio della potestà sanzionatoria, tiene conto anche del fatto che una diversa interpretazione metterebbe in seria crisi lo strumento conciliativo previsto dall'art. 16 della L. n. 689/1981.

Alla luce di quanto appena riferito si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a non sottoscrivere alcun atto transattivo avente ad oggetto crediti di natura sanzionatoria e a non tenere in considerazione eventuali diversi pareri emessi dalle Avvocature distrettuali.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danilo Papa', written in a cursive style.

DS

7309



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

18/05/2009-155380 P
Roma
POSTA PRIORITARIA

Roma,

Partenza N.

Tipo Affare CS 567/09 Sez. III

Avv F. TORTORA - 534

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota 6.3.09 prot.
25/1/0002937

**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**
Direzione Generale per l'attività ispettiva
Divisione I – Consulenza, contenzioso, formazione
del personale ispettivo e affari generali
Via Cesare de Lollis, 12
00185 ROMA

OGGETTO: Parere su eventuale transazione di somme derivanti da ordinanza ingiunzione.

In esito alla nota che si riscontra, previa compiuta disamina della questione all'oggetto, si fa presente quanto segue.

Come già precedentemente rilevato dalla Avvocatura Distrettuale di Brescia, la generale potestà sanzionatoria dello Stato, in materia stabilita dalla L. 689/81, appare strettamente correlata alla anti giuridicità della condotta posta in essere dal contravventore, in violazione di norme di legge.

La sanzione amministrativa, pertanto, è espressione di un potere/dovere dello Stato ineliminabile ed incompressibile, nel superiore interesse del rispetto delle leggi poste a presidio del bene giuridico tutelato.

Tale potere, peraltro, non si esaurisce nella sola potestà di emanare il provvedimento sanzionatorio (*an*), ma si estrinseca altresì nella corretta liquidazione del *quantum*, nel rispetto dei minimi e massimi edittali previsti dalla norma di riferimento, la cui legittimità è rimessa al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Esaurito questo potere, con l'emanazione del provvedimento, non sembrano, dunque, residuare margini discrezionali in capo alla P.A., che andrebbero ad inficiare la funzione repressiva/deterrente della sanzione stessa, e ciò tanto più quando il provvedimento sia stato positivamente vagliato dal giudice in sede di opposizione.



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali



Avvocatura Generale dello Stato

Data la natura di pena della sanzione amministrativa, il conseguente diritto alla esazione del dovuto, correlativo come detto alla pubblica potestà sanzionatoria, appare quindi indisponibile anche nel *quantum*.

Diversa interpretazione vanificherebbe da una parte lo strumento normativamente previsto (art. 16 L. 689/81) dell'oblazione, dall'altro la potestà sanzionatoria come tale.

Se il debitore inciso dalla ordinanza afflittiva, infatti, non si avvale dello strumento agevolativo suddetto, non può poi accedere ad ulteriori ipotesi di abbattimento del *quantum* della sanzione, altrimenti avrebbe sempre interesse ad opporre il provvedimento per poi chiedere in via transattiva la riduzione del dovuto.

Solamente il legislatore può determinare, per categorie specifiche di sanzioni, la condonabilità del dovuto, per esigenze ritenute di maggior interesse pubblico.

Pertanto, l'Amministrazione deve provvedere ad esigere tutta la somma liquidata, con il solo limite della sua oggettiva ed accertata totale o parziale inesigibilità.

In senso favorevole al debitore potrà, poi, farsi ricorso alla generale possibilità di pagamento rateale prevista dall'art. 26, se ne ricorrano gli estremi.

Tutto quanto sopra considerato, quindi, si esclude che possa procedersi ad atti transattivi come richiesto, non potendo la sanzione amministrativa come tale, nel suo complesso, formare oggetto di tali accordi (anche ai sensi dell'art. 1966 c.c.).

Diversamente, invece, ed in caso di comprovata inesigibilità del credito, potrà accedersi, salva l'ipotesi della rateazione, a esazioni parziali delle somme dovute e nei limiti della capienza del debitore, con successiva dichiarazione di inesigibilità del residuo.

In tal senso è reso il parere.

L'Avvocato incaricato

Fabio Tortora

Il Vice Avvocato Generale

Gaetano Zotta